

N. 84537 Rep.

N. 24581 Racc.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

Il diciotto marzo duemilaotto

18/03/2008

In Brescia (BS) Via Cefalonia n. 74.

Avanti a me dr. Giovanni Battista Calini, notaio in Brescia, iscritto al Collegio notarile di Brescia, senza la presenza dei testimoni con il consenso dei comparenti e di me notaio, sono presenti:

"**Stichting Mara**", Fondazione di diritto olandese, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi) Locatellikade 1, 1076AZ, iscritta presso la Camera di Commercio di Amsterdam al n. 34264485, qui rappresentata dal procuratore speciale BELOTTI PAOLO, nato a Brescia (BS) l'11 maggio 1961, residente a Brescia (BS) Via Badia n. 12, codice fiscale: BLT PLA 61E11 B157P, di cittadinanza italiana, che dichiara di essere munito dei necessari poteri in forza di procura speciale regolarmente apostillata che, unitamente al certificato allegato e alla relativa traduzione, si allega in unico documento di dodici fogli, alla lettera A), fondazione costituita in Olanda, nazionalità olandese;

"**Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni**", in forma abbreviata UBI Banca, con sede in Bergamo (BG) Piazza Vittorio Veneto n. 8, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo: 03053920165, R.E.A. n. 345283, iscritta all'Albo delle Banche n. 5559 e Capogruppo del Gruppo Unione di Banche Italiane iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, qui rappresentata dal procuratore speciale MOSTARDA ETTORE, nato a Brescia (BS) il 2 novembre 1954, residente a Concesio (BS) Via Toscanini n. 19, Codice fiscale: MST TTR 54S02 B157B, di cittadinanza italiana, che dichiara di essere munito dei necessari poteri in forza di procura speciale che in originale si allega al presente alla lettera B), società costituita in Italia, nazionalità italiana.

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo.

1) COSTITUZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione di "UBI Finance s.r.l.", sede nel Comune di Milano (MI), durata al 31 dicembre 2050, e l'oggetto che risulta dallo "statuto" avanti riportato, che contiene altresì le norme relative al funzionamento della società e quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza.

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Il capitale è diviso in quote a sensi di legge e viene così sottoscritto e versato:

Stichting Mara Euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero)

Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

I soci danno atto che lo stesso risulta versato per intero in denaro.

Il versamento del 100% (cento per cento) del capitale sociale liberato o da liberarsi in denaro è stato effettuato il 18 marzo 2008 presso la filiale di Brescia 29 della Banca BANCO DI BRESCIA S.p.A. come da ricevuta in pari data;

2) ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri che vengono nominati nelle persone di:


PARISOTTO RENZO, nato a Vigodarzere (PD) il 26 aprile 1949, residente a

REG. BRESCIA II°
(unico)

IL 25 MAR. 2008

N. 4584 S.1T

€. 324,00



Varese (VA) Via Masaccio n. 18, codice fiscale: PRS RNZ 49D26 L892Y, di cittadinanza italiana;

DI COLA ANDREA, nato a Palermo (PA) il 10 giugno 1966, residente a Milano (MI) Viale S. Gimignano n. 22, codice fiscale: DCL NDR 66H10 G273L, di cittadinanza italiana;

SCIARROTTA GIUSEPPE, nato a Romano di Lombardia (BG) il 7 ottobre 1953, residente a Brescia (BS) Via Milano n. 90, codice fiscale: SCR GPP 53R07 H509Y, di cittadinanza italiana;
di cui PARISOTTO RENZO Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino ad eventuale revoca o dimissioni.

3) SPESE DI COSTITUZIONE

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società viene indicato dalle parti in Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero).

4) CLAUSOLE FINALI

a) Ai soli fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente:

Milano (MI) Foro Buonaparte n. 74.

b) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2008.

c) Si delegano PARISOTTO RENZO ed i consiglieri, disgiuntamente, a:

- ritirare presso la predetta Banca il 100% (cento per cento) del capitale sociale come sopra versato;

- apportare al presente atto le eventuali varianti, che peraltro non lo modificano sostanzialmente, che venissero richieste dalle competenti autorità.

d) La società, per quanto non previsto dal presente atto, sarà regolata dalle norme di legge.

STATUTO

1) - E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"UBI Finance s.r.l."

2) - La Società ha per oggetto esclusivo, nell'ambito di una o più operazioni di emissione (per tali intendendosi sia singole operazioni sia programmi di emissione) di obbligazioni garantite realizzate ai sensi dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione, l'acquisto a titolo oneroso, da banche, di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, in conformità alla predetta disciplina, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, nonché la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche o da altre. In conformità alle predette disposizioni di legge, i crediti ed i titoli acquistati dalla Società e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'art. 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite di cui al comma 1 dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, a beneficio dei quali la Società abbia prestato garanzia, delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli acquistati e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del

30 aprile 1999. I crediti e titoli acquistati dalla Società relativi a ciascuna operazione o programma di emissione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quelli relativi alle altre operazioni o programmi di emissione, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori delle obbligazioni bancarie garantite emesse e dagli ulteriori creditori di cui al periodo precedente.

Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, la Società può, inoltre, compiere le operazioni accessorie da stipularsi per la prestazione delle garanzie e per il buon fine delle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi, o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, nonché operazioni di reinvestimento, in conformità alla normativa, in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti e dei titoli acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite e per il pagamento dei costi dell'operazione.

3) - La Società ha sede legale in Milano.


La Società ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

4) - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali e dovrà altresì indicare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica di ciascun socio, amministratore, sindaco e revisore ove questi ne siano in possesso.

5) - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

6) - Il capitale sociale sottoscritto e versato è determinato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante apporti di beni in natura e crediti. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, secondo comma, c.c.

7) - Sino alla data in cui sia intervenuto il rimborso integrale delle obbligazioni bancarie garantite emesse nell'ambito della prima operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite nel cui contesto la Società abbia acquistato crediti e titoli ed abbia prestato garanzie ai sensi dell'oggetto sociale (il "Periodo di Lock-up"), nessun socio potrà cedere, trasferire, alienare o compiere alcun altro atto di disposizione a qualunque titolo della quota sociale di cui lo stesso è titolare (per atto di disposizione intendendosi anche la costituzione di diritti reali sulla quota), o parte della stessa, senza il preventivo consenso scritto del rappresentante dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite emesse nell'ambito della suddetta operazione - che potrà negare tale consenso nel solo caso in cui abbia ricevuto indicazione dalle agenzie di rating che hanno attribuito un rating a tali obbligazioni bancarie garantite (e che dovranno essere dallo stesso debitamente informate in merito alle specifiche circostanze dell'atto di disposizione), che tale rating sarebbe pregiudicato dall'atto di disposizione a favore del soggetto indicato fermo restando che sia prima sia dopo tale data, (i) le quote sociali possono essere liberamente trasferite tra i soci, (ii) nel caso di soci persone giuridiche, questi potranno liberamente trasferire le quote sociali in favore di società controllanti, controllate dalla società cedente o assoggettata a comune controllo con la stessa, a condizione che il relativo atto di trasferimento sia sottoposto alla condizione risolutiva della perdita da parte della società cessionaria dello status di



società controllante, controllata dalla società cedente o assoggettata a comune controllo con la stessa.

Durante il Periodo di Lock-up, il rifiuto del consenso ad un atto di disposizione ai sensi di quanto precede non costituirà causa di recesso.

Salvo quanto previsto ai paragrafi precedenti, il socio che intenda cedere, trasferire, alienare a terzi non soci, o compiere alcun atto di disposizione a terzi non soci, a qualunque titolo della quota sociale di cui lo stesso è titolare (per atto di disposizione intendendosi anche la costituzione di diritti reali sulla quota), o parte della stessa, dovrà offrirla preventivamente in prelazione agli altri soci, inviando a tutti i soci (presso il loro domicilio risultante dal libro soci) lettera raccomandata A.R., da spedirsi in copia per conoscenza anche al Consiglio di Amministrazione. Nella comunicazione devono essere indicati il valore nominale della quota che si intende alienare, l'identità del potenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il corrispettivo e le modalità di pagamento e ogni patto contrattuale.

Il diritto di prelazione da parte degli altri soci dovrà essere esercitato, pena la sua decadenza, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., contenente l'indicazione del valore nominale della quota per la quale la prelazione è esercitata, da inviare al socio offerente e in copia per conoscenza al Consiglio di Amministrazione.

La prelazione sarà validamente esercitata solo per la totalità della quota offerta. Nel caso in cui il valore nominale della quota complessivamente richiesta dai soci che intendono esercitare la prelazione sia superiore al valore nominale della quota offerta, si farà luogo ad un'assegnazione della quota offerta in modo che si mantenga inalterato il rapporto fra le percentuali di capitale possedute da ciascuno dei soci esercitanti la prelazione.

Qualora la prelazione non sia esercitata o qualora il valore nominale della quota complessivamente richiesta dai soci che intendono esercitare la prelazione sia inferiore a quella offerta, la prelazione si intenderà come non esercitata e il socio offerente sarà libero di perfezionare il trasferimento, entro i 60 giorni successivi, purché al prezzo e alle condizioni comunicati agli altri soci. Qualora non vi provveda nel suddetto termine, le quote saranno nuovamente soggette alla clausola di prelazione. Il presente articolo si applica anche al trasferimento dei diritti di opzione ex art. 2481-bis relativo ad eventuali aumenti di capitale.

Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con o senza il rispetto del disposto del presente articolo risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri soci.

8) - I versamenti sulle quote sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi dallo stesso ritenuti più opportuni e convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorreranno gli interessi in misura legale, fermo restando il disposto dell'art. 2466 c.c..

9) - Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia od in altro Stato membro dell'Unione Europea. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni qualora sussistano i presupposti di legge.

10) - L'Assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge e per

statuto.

Sono di competenza esclusiva dell'Assemblea le deliberazioni relative alla partecipazione della Società ad operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite successive alla prima, fermo restando che nel caso in cui la Società abbia già partecipato a operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite che non siano state integralmente rimborsate, la deliberazione dell'Assemblea avverrà in ogni caso nel rispetto dei contratti precedentemente stipulati dalla Società.

L'Assemblea delibera con le maggioranze stabilite dalla legge. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima dell'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Resta precisato che i soci che non intendono indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione fatta in precedenza, hanno diritto di ricevere la comunicazione a mezzo di lettera raccomandata. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza delle suddette formalità di convocazione le Assemblee si reputano regolarmente costituite quando ad esse partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti e informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Le decisioni dei soci che per legge o per statuto non debbano assumersi con deliberazione assembleare possono essere adottate anche mediante consenso espresso per iscritto da tutti i soci a favore di una proposta di delibera inviata da un qualsiasi amministratore o da un socio.

11) - Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel Libro Soci. Ogni socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, con l'osservanza delle norme di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'Assemblea.

12) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dai soci intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea nomina, inoltre, un Segretario anche non socio.

Delle deliberazioni assembleari verrà redatto un apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e riportato nell'apposito libro.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto. E' ammessa la possibilità che l'Assemblea della Società si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.



In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria), i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

13) - La Società è amministrata da un Amministratore Unico, il quale potrà essere anche non socio ovvero da un Consiglio di Amministrazione, composto di tre o di cinque membri, anche non soci, secondo quanto determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

La nomina dei consiglieri avverrà, salvo unanime deliberazione dell'Assemblea, sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo da uno a tre nel caso di Consiglio costituito da tre membri e da uno a cinque nel caso di Consiglio costituito da cinque membri. Ciascun socio potrà votare solamente per una delle liste; non è ammesso il voto divergente. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, fino al numero complessivo dei consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno poi assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e poi disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto i tre o cinque quozienti più elevati. In caso di parità di voti risulterà eletto quello più anziano di età. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno tre giorni prima dell'Assemblea.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea e durano in carica per un periodo di volta in volta stabilito dall'Assemblea ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

14) - Il Consiglio di Amministrazione, se non vi provvede l'Assemblea, nomina, tra i suoi componenti il Presidente e, se ritenuto necessario, un Vice-Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice-Presidente farà fede per l'impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche estraneo alla Società.

La cessazione dell'ufficio per qualsiasi causa della maggioranza degli amministratori comporta l'automatica ed immediata decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, se nel corso dell'esercizio viene a cessare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo con un soggetto indicato nella medesima lista da cui era stato nominato o, ove ciò non sia possibile o agevole, con un soggetto di gradimento del socio che aveva designato l'amministratore cessato; l'amministratore così nominato resta in carica sino all'Assemblea successiva.

15) - Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia od in altro Stato dell'Unione Europea, quando ne è fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri o dal Collegio Sindacale se nominato.

La convocazione - contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - è di regola inviata, a cura del Presidente almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, con uno dei seguenti mezzi di comunicazione: lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica. Nei casi di urgenza il termine suddetto è ridotto a ventiquattro ore.

16) - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ed in caso di suo impedimento od assenza, dal Vice-Presidente, se eletto, o in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

In deroga a quanto precede, con il previo consenso di tutti gli amministratori, le riunioni possono essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

17) Fatto salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare validamente, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti gli amministratori e, se eletti, tutti i Sindaci effettivi in carica.

Con riferimento a ciascuna operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'articolo 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione, le deliberazioni inerenti le materie di seguito specificate sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica:

- l'acquisto di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, in conformità alla disciplina in epigrafe;


- l'assunzione di finanziamenti subordinati volti a finanziare l'acquisto dei crediti e titoli di cui al punto che precede;

- la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse ai sensi del comma 1 dell'articolo 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999;

- i criteri per l'integrazione delle attività rientranti nel patrimonio separato della Società, nonché per la sostituzione degli attivi idonei e/o degli eventuali attivi idonei integrativi presenti nel patrimonio separato con altri attivi idonei;

- la conclusione di contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli acquistati e degli altri contratti accessori;

- la stipulazione di qualsivoglia contratto di investimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti e dei titoli acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite e per il pagamento degli altri costi



dell'operazione, nonché delle altre liquidità della Società e comunque in conformità alla normativa;

- la conclusione, la modifica, l'integrazione, la rinnovazione e/o lo scioglimento di qualsivoglia atto, contratto, accordo e documento necessario in relazione ai punti che precedono e in generale per il buon fine dell'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite;

- la nomina di un Comitato Esecutivo e/o di Amministratori Delegati e/o Direttori Generali e l'attribuzione dei relativi poteri;

- la nomina e la revoca di mandatari e procuratori ad negotia della Società, anche in relazione agli atti ed alle operazioni di cui al successivo comma del presente articolo, in quest'ultimo caso solo laddove la nomina di tali mandatari e procuratori sia prevista o consentita ai sensi dei contratti ed accordi conclusi dalla Società nel contesto di ciascuna operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite.

Sono assunte con il voto favorevole della totalità degli amministratori in carica meno uno le deliberazioni relative alla cessione, l'alienazione e/o il trasferimento a qualsiasi titolo di crediti e titoli acquistati dalla Società nell'ambito di ciascuna operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite e, più in generale, il compimento di atti di disposizione a qualunque titolo in relazione a tali crediti e titoli (anche singolarmente considerati e ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la creazione sugli stessi di garanzie anche reali, di vincoli, oneri e diritti di terzi), al di fuori delle ipotesi previste nei contratti ed accordi conclusi dalla Società nel contesto di tale operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite e fatto comunque salvo quanto previsto all'ultimo alinea del precedente comma del presente articolo.

18) - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente della seduta e controfirmate dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

19) - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e ha, in particolare, il potere di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, con la sola esclusione di quanto la legge ed il presente statuto riservano all'Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di nominare mandatari e procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti.

20) - Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17 che precede e con il consenso dei rappresentanti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite emesse dalle banche nell'ambito delle operazioni di emissione a cui la Società partecipi, e comunque nei limiti di cui all'articolo 2381, commi 3, 5 e 6 c.c. e determinando i limiti della delega, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la carica di Amministratore Delegato o di Amministratori Delegati. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma quinto c.c..

21) - La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimenti di questi, al Vice-Presidente. Salva diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale della Società spetta altresì a

ciascun Amministratore Delegato nei limiti dei poteri delegatigli.

La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a terzi dalla persona o dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

22) - I membri del Consiglio di Amministrazione della Società e, in particolare, coloro che ricoprono particolari cariche in conformità all'atto costitutivo e allo statuto, avranno diritto al rimborso delle spese sostenute ed, eventualmente, ad un compenso che sarà determinato dall'Assemblea o, se del caso, dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, c. c..

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico al medesimo si applicano, a seconda dei casi e qualora non sia diversamente disposto dal presente Statuto, le disposizioni previste per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e per il Consiglio di Amministrazione.

23) - Quando obbligatorio per legge, l'Assemblea nomina un Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2477 del c.c..

Anche qualora ciò non sia obbligatorio, l'Assemblea può eleggere un Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, cui si applicano le norme dettate in tema di società per azioni.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge o che non posseggano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

I Sindaci hanno le attribuzioni e i doveri di cui alle vigenti disposizioni di legge. Ai Sindaci spetterà il compenso deliberato dall'Assemblea. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per video/conferenza nel rispetto dei principi dell'art. 16 che precede. Il controllo contabile sulla società può essere affidato ad una società di revisione.

24) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.


Alla fine di ogni esercizio, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione procederà alla redazione del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea adottando criteri di prudenza, nel rispetto delle prescrizioni di legge.

25) - L'Assemblea delibera sulla distribuzione ai soci degli utili netti risultanti dal bilancio, fermo restando che la Società non potrà distribuire dividendi se non nei limiti in cui la propria liquidità ecceda l'importo complessivo delle obbligazioni dalla stessa assunte, ivi comprese le garanzie prestate dalla Società e le altre obbligazioni da essa assunte nell'ambito delle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite alle quali essa partecipi.

26) Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni riguardanti:

1. il cambiamento dell'oggetto sociale;
2. la trasformazione della società;
3. la fusione o la scissione della società;
4. la revoca dello stato di liquidazione;
5. il trasferimento della sede della società all'estero;
6. il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
7. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo



amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento da inviarsi entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro soci della decisione che lo legittima, o, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso non sia una decisione, dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Il rimborso della partecipazione oggetto di recesso è effettuato ai sensi di legge, fermo restando che, ai fini del calcolo del valore della partecipazione ai sensi dell'art. 2473, 3° comma, c.c. ed ove consentito per legge, si intenderanno espressamente esclusi tutti i crediti ed i diritti connessi vantati dalla società nell'ambito di operazioni di emissione (per tali intendendosi sia singole operazioni sia programmi di emissione) di obbligazioni garantite e che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Legge n. 130/1999 costituiscono patrimonio separato rispetto al patrimonio sociale. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

27) - In caso di scioglimento della Società per una qualunque delle cause previste dall'art. 2484 del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i relativi poteri ed i compensi.

28) - Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata e quelle di cui alla Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione; qualora nulla le stesse prevedano si fa riferimento alle norme dettate per le società per azioni.

Da me letto alle parti, con gli allegati.

Scritto da me e da persona di mia fiducia per 11 (undici) pagine su 3 (tre) fogli.
Sottoscritto dalle parti alle ore diciannove e minuti zero.

F.TO PAOLO BELOTTI

F.TO ETTORE MOSTARDA

F.TO GIOVANNI BATTISTA CALINI